

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2005, n. 242.

Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla commercializzazione di taluni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, recante attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, concernente disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

Vista la direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'allegato A;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 22 settembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Condizioni di utilizzabilità

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, è consentita la commer-

cializzazione di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:

a) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31;

b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o più prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella comunità alla data del 10 febbraio 2004.

Art. 2.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

STORACE, *Ministro della salute*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

**SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE
A SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI AI PRO-
DOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALI-
MENTAZIONE PARTICOLARE.**

CATEGORIA 1. VITAMINE.

Vitamina E:

succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole
1000.

CATEGORIA 2. MINERALI.

BORO:

Acido borico;
Borato di sodio.

CALCIO:

Chelato di amminoacidi;
Pidolato.

CROMO:

Chelato di amminoacidi.

FERRO:

Idrossido ferroso;
Pidolato ferroso;
Chelato di amminoacidi.

SELENIO:

Lievito arricchito.

MAGNESIO:

Chelato di amminoacidi;
Pidolato.

MANGANESE:

Chelato di amminoacidi.

ZINCO:

Chelato di amminoacidi.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, così recita:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;

governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.».

— Il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n. 47.

— La direttiva 2001/15/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 febbraio 2001, n. L 52.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/398/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989.

— Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1996, n. 103.

— La direttiva 91/321/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 175 del 4 luglio 1991.

— La direttiva 92/52/CEE è pubblicata nella GUCE 1° luglio 1992, n. L 179.

— La direttiva 2004/6/CE è pubblicata nella GUCE 22 gennaio 2004, n. L 15.

— L'allegato A della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 95, supplemento ordinario, così recita:

«ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».

Note all'art. 1:

— L'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, così recita:

«Art. 3 (*Norme transitorie e finali*). — 1. È consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004.».

Note all'art. 2:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.».

— Per la direttiva 2004/6/CE, vedi note alle premesse.

05G0272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 2005, n. 243.

Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41, comma 3;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, così come modificato dal decreto del medesimo Ministro in data 7 febbraio 1994;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e del 16 settembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni

1. Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: «Consiglio superiore», esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: «Ministro», in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresì, i compiti già attribuiti al *Forum* per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:

a) atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;

b) contratti di servizio e contratti di programma;

c) atti recanti norme, prescrizioni o capitoli di natura tecnica;

d) accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;

e) accordi con regioni ed enti locali;

f) atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione, di multimedia e di intermedialità, di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.

3. Il parere del Consiglio superiore può inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

4. Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorità estere.

5. Il Consiglio superiore può essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e può procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilità, ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso